



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.
Divisione IV

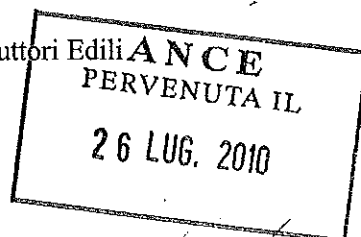
Tel. 06 46835099 – Fax 06 46834084

All'ANCE

Associazione Nazionale Costruttori Edili **ANCE**

Via Guattani, 16 – 18

00161 Roma



PROT. 14/18418 DEL 21/07/2010

Oggetto: Art. 7 *ter*, comma 2, della legge n. 33/09.

In riferimento al quesito posto con nota prot. 154/Cig si osserva quanto segue.

L'art. 7 *ter* comma 2 della legge n. 33/2009 sancisce che *"le imprese in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1 aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro"*.

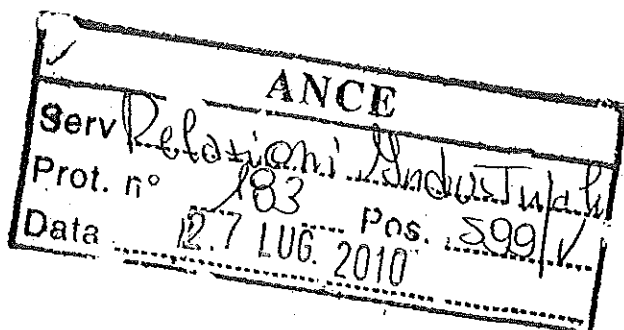
Tale disposizione trova quindi applicazione con riferimento alle ipotesi prospettate nel quesito relative alle domande di cassa integrazione straordinaria in deroga con pagamento diretto.

Evidenziato quanto sopra, tuttavia, si rappresenta che il termine di venti giorni contenuto nella norma è termine da intendersi ordinatorio al quale la legge, infatti, non ricollega alcun effetto sanzionatorio o di decadenza per il caso di inosservanza.

La norma ha la funzione di sollecitare l'impresa a proporre tempestivamente la domanda di cassa integrazione straordinaria in deroga e la richiesta del relativo pagamento dei benefici d'integrazione salariale affinché il procedimento possa concludersi rapidamente.

Posto quanto sopra, si fa presente comunque che nel caso in cui si usufruisca, secondo quanto prospettato nel quesito posto, senza soluzione di continuità, di un trattamento di integrazione salariale ordinario e, successivamente, esaurito lo strumento ordinario, di un trattamento d'integrazione salariale in deroga, il termine indicato nella norma di *"venti giorni"* decorre dall'inizio delle sospensioni relative allo strumento richiesto in deroga, ossia, nel caso di specie, alla fine del periodo di fruizione della CIGO e, pertanto, all'inizio del periodo di sospensione nell'ambito del quale i lavoratori beneficiano del trattamento in deroga.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.



IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Manuela Gaetani)

Manuela Gaetani